LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI E DELLE AREE PUBBLICHE DA PARTE DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI POLITICI DURANTE LE ELEZIONI E LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE

APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 43 DEL 07/04/2014
MODIFICATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 42 DEL 18/03/2019

Art. 1
Ambito di applicazione
Il presente atto disciplina l'uso dei locali comunali ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 515 del 10/12/1993 e l'occupazione delle piazze ed aree pubbliche da parte dei partiti e dei movimenti politici presenti nelle competizioni elettorali per le elezioni dei rappresentanti alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, al Parlamento Europeo, al Consiglio Regionale, del Sindaco e del Consiglio Comunale di Medesano nonché per le consultazione referendarie previste da norme statali, regionali, provinciali e dallo statuto comunale.
Disciplina inoltre all'art. 10 l'uso delle piazze ed aree pubbliche al di fuori dei periodi di campagna elettorale .

Art. 2
Locali che possono essere concessi in uso e individuazione aree pubbliche che possono essere occupate
Il Comune di Medesano mette a disposizione dei partiti e dei movimenti politici o individua , i seguenti locali per gli scopi e con le modalità meglio dettagliate nel presente regolamento:

N.	DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	CAPIENZA MAX	GESTIONE
1	SALA CIVICA "ROMANO GANDOLFI"	MEDESANO – VIA EUROPA 11	50	DIRETTA
2	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	MEDESANO – VIA ROMA 58	30	DIRETTA
3	SALA CENTRO "TRE TORRI"	MEDESANO – VIA SALVETAT 6	250	ASSOC. TRE TORRI
4	TEATRO "ADOLFO TANZI"	FELEGARA – VIA PICELLI 4	99	DIRETTA
5	SALA PISTA POLIVALENTE	RAMIOLA – VIA F.LLI MELOCCHI 28	30	ASSOC. DUE FIUMI
6	FORO CIVICO	VARANO MARCHESI – STRADA VALLE	30	ASSOC. PRO LOCO VARANO MARCHESI

Il Comune di Medesano, per l'occupazione con gazebo o banchetti informativi di aree pubbliche, non individua sul territorio comunale specifiche postazioni, ma consente in linea di massima la collocazione dei medesimi (con dimensioni di 3 m x 3 m) senza vincoli di luogo, fatto salvo quanto riportato al comma successivo, purché non siano di intralcio alla viabilità e nel caso di più richieste ci sia un'adeguata distanza tra le diverse postazioni, concordata con l'ufficio competente.
Sono vietate le postazioni davanti alle scuole durante le ore di attività didattica, davanti ai cimiteri e nei luoghi prospicienti gli edifici di culto.
Le postazioni nel mercato settimanale del capoluogo e della frazione di Felegara sono state individuate all'interno dell'area mercatale, in zone non occupate da attività commerciali.
Nelle aree di proprietà privata ad uso pubblico, la richiesta di concessione del suolo per il posizionamento di gazebo o banchetti informativi deve essere presentata al soggetto proprietario/gestore, che può liberamente accettare o non accettare la richiesta medesima.
Per lo svolgimento di comizi e riunioni di propaganda elettorale all'aperto sono rese disponibili le seguenti piazze:

N.	DENOMINAZIONE	UBICAZIONE

1	PIAZZA GUGLIEMO MARCONI	MEDESANO
2	PIAZZA ALFREDO PETTENATI	MEDESANO
3	PIAZZA GIAN CARLO RASTELLI	MEDESANO
4	PIAZZA MERCATO – VIA GRAZIA DELEDDA	FELEGARA
5	PARCHEGGIO ADIACENTE “LE PIRAMIDI”	RAMIOLA
6	PIAZZA CARLO PONCI	S. ANDREA BAGNI

Art. 3
Soggetti richiedenti, scopi e date per l’utilizzo dei locali comunali e degli spazi pubblici
I predetti locali comunali potranno essere concessi in uso per conferenze e dibattiti organizzati dai partiti e dai movimenti politici, nonché dai singoli candidati o da gruppi di candidati presenti nella competizione elettorale, a partire dal giorno di indizione dei comizi elettorali e fino alle ore 24,00 del venerdì antecedente le votazioni , con le modalità e i limiti stabilite dalla legge e dalle apposite circolari prefettizie emanate in occasione di ogni consultazione elettorale.
Le predette piazze potranno essere concesse in uso per lo svolgimento di comizi di partiti e movimenti politici, nonché di singoli candidati o gruppi di candidati presenti nella competizione elettorale, a partire dal giorno di indizione dei comizi elettorali e fino alle ore 24,00 del venerdì antecedente le votazioni , con le modalità e i limiti stabilite dalla legge e dalle apposite circolari prefettizie emanate in occasione di ogni consultazione elettorale.
Gli altri spazi pubblici potranno essere concessi in uso per l’installazione di gazebo o banchetti di partiti e movimenti politici, nonché di singoli candidati o gruppi di candidati presenti nella competizione elettorale.

Art. 4
Tempi di utilizzo dei locali comunali
Durante il periodo stabilito nel precedente art. 3, i soggetti richiedenti hanno diritto di ottenere l’utilizzo delle sale e delle piazze per complessive 12 ore ciascuno. Nel giorno del venerdì che precede le votazioni, i soggetti di cui sopra potranno usufruire dei predetti locali e piazze, fermo restando il tetto massimo sopra indicato non più di 2 ore ciascuno, con un intervallo di almeno trenta minuti tra una manifestazione e l’altra.
In caso di richieste concomitanti, si procederà all’assegnazione delle sale e/o degli spazi seguendo l’ordine di presentazione delle richieste presso l’Ufficio Protocollo. Tale ordine verrà seguito solo per la prima richiesta effettuata da un determinato richiedente; successivamente, si attuerà un criterio di rotazione per consentire a tutte le liste dei partiti o movimenti che lo richiedono di usufruire delle sale e piazze.
Nel caso in cui nell’ultimo giorno di campagna elettorale le richieste siano tali da non consentire a tutti l’uso dei locali e delle piazze, l’ufficio elettorale con l’ausilio del segretario comunale provvederà a limitare i tempi in modo da consentire a tutti i richiedenti un identico uso.
L’installazione di eventuali palchi, pedane o simili, sistemi di illuminazione ed amplificazione potrà avvenire esclusivamente con oneri a carico del richiedente.
I comizi termineranno improrogabilmente entro le ore 24,00. Durante lo svolgimento dei comizi è consentito l’uso di apparecchi amplificatori, con l’osservanza dei limiti di rumorosità previsti dalle norme vigenti.
Per l’installazione di gazebo informativi nelle aree pubbliche,non è previsto il limite massimo di 10 ore di utilizzo, essendo maggiore la disponibilità di spazio.

Art. 5
Modalità di richiesta
I locali o le aree esterne pubbliche saranno concessi a seguito di domanda redatta in carta semplice su apposito modulo messo a disposizione dal Comune e/o scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Medesano (nell’apposita sezione che verrà di volta in volta creata e dedicata alle imminenti consultazioni elettorali o referendarie) da presentare all’Ufficio Protocollo del Comune di Medesano negli orari di apertura al pubblico.
La domanda deve essere presentata almeno cinque giorni prima della data fissata per l’utilizzo dei locali/aree pubbliche e dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- Nome, cognome, residenza e recapito telefonico del soggetto richiedente e indicazione del partito o del movimento politico per conto del quale viene presentata l'istanza;
- Indicazione del luogo di cui si chiede la disponibilità;
- Giorno, ora o eventualmente periodo per il quale si chiede la disponibilità del locale;
- Tipo di utilizzo (conferenza, dibattito ecc.);
- L'assunzione a carico del richiedente di ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'uso dei locali mediante dichiarazione di presa visione dei Regolamenti Comunali vigenti e delle altre disposizioni stabilite da atti deliberativi.
- L'impegno a provvedere al pagamento della tariffa d'uso fissata dalla Giunta Comunale, se dovuta.
- La comunicazione dei dati necessari per l'emissione della fatturazione elettronica.

Le domande relative all'utilizzo di locali gestiti direttamente dal Comune di Medesano saranno accolte previa verifica della disponibilità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7.
Le domande relative all'utilizzo di locali gestiti da associazioni, saranno accolte previa verifica della disponibilità presso le stesse.

Art. 6
Costi

Per l'utilizzo dei locali di cui all'art. 2 è dovuta una tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale a titolo di rimborso per le spese relative alle utenze, alla pulizia ed al riordino.
Per i locali gestiti direttamente il pagamento avverrà previa emissione della fattura da parte del Comune di Medesano.
Per i locali gestiti dalle associazioni a seguito di convenzione, il pagamento sarà effettuato direttamente nei confronti delle stesse.
Per la posa di banchetti che occupino una superficie inferiore ai 10 metri quadri i partiti e movimenti politici, sono esentati dalla corresponsione della Tassa Occupazione Suolo e Aree Pubbliche, ai sensi della legge n. 549/95 art. 3 coma 67 e s.m.

Art. 7
Diritto di precedenza

Durante il periodo di cui al precedente art. 3, le richieste dei soggetti indicati all' art. 4 hanno la precedenza sulle altre domande di utilizzo delle sale, salvo che non interferiscano con matrimoni o eventi prenotati con largo anticipo.

Art. 8
Allestimento dei locali

L'amministrazione comunale concederà l'uso dei locali richiesti nello stato di fatto in cui si trovano al momento della concessione.
Ogni diversa sistemazione o allestimento della struttura da quella esistente dovrà essere effettuata dal richiedente previa autorizzazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale che potrà, se lo ritiene necessario, richiedere l'elaborato tecnico concernente le modifiche da apportare e richiedere che tali modifiche vengano apportate dal personale dipendente del Comune, previo pagamento delle spese necessarie da parte del richiedente.
Non potranno essere applicati manifesti, cartelloni e/o qualsiasi materiale alle pareti.
Al termine dell'utilizzo dei locali, il concessionario dovrà ripristinare lo stato originario dell'immobile.
Qualora il concessionario non provveda nei termini, il Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale previa diffida e contestazione di addebiti decorsi cinque giorni senza risposta dalla data di notifica dovrà comminare una penale da determinare in ragione della gravità del pregiudizio arrecato al Comune.
Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale disporrà l'apertura e la chiusura dei locali dati in concessione con personale dipendente del Comune. Qualora venga valutata la necessità, potrà disporre l'apertura e la chiusura a cura del richiedente previa redazione e sottoscrizione di apposito verbale di consegna dei locali con indicazione dello stato degli stessi e dei termini e condizioni per la riconsegna.
Per i locali gestiti dalle associazioni occorrerà prendere contatti diretti con le stesse per l'apertura e la chiusura.

Art. 9
Modalità di utilizzo e divieti
Ogni concessionario è responsabile del buon uso dei locali e dovrà risarcire il Comune di eventuali danni causati alle strutture durante l'uso.
Il concessionario è tenuto a garantire l'ordinato svolgimento del dibattito o comizio e a tal fine dovrà incaricare proprio personale.
Nessuno dovrà arrecare disturbo durante i dibattiti o i comizi in corso nelle sale comunali concesse a norma del presente regolamento; nel corso degli stessi è vietata la distribuzione ai partecipanti di volantini da parte di aderenti ad altri schieramenti politici.
E' vietato il transito di mezzi mobili annunzianti l'ora e il luogo dei comizi in prossimità di piazze, strade o sale ove siano già in corso riunioni elettorali.
L'uso di mezzi amplificatori su mezzi mobili sarà consentito, con espresso provvedimento a parte, solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e sarà consentito solo nel giorno della manifestazione e in quello precedente dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
La Polizia Locale è incaricata dell'osservanza della normativa vigente e dell'applicazione delle relative sanzioni.
L'amministrazione comunale non si riterrà responsabile per eventuali danni cagionati a terzi durante l'utilizzo delle strutture comunali date in concessione.
Relativamente al posizionamento di gazebo o banchetti informativi durante il periodo elettorale si precisa che :
- tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati ma possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda;
- all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge 212/1956 e successive modificazioni;

Art. 10
Banchetti di propaganda lungo la pubblica via o su suolo pubblico in periodi diversi dalla campagna elettorale.
I partiti e movimenti politici, coloro che raccolgono firme per richieste referendarie e proposte di legge di iniziativa popolare possono chiedere di porre banchetti di propaganda della loro attività in qualsiasi momento dell'anno lungo tutte le vie del territorio comunale.
Le richieste possono essere inoltrate entro 15 giorni prima della data in cui si intende collocare il banchetto all'Ufficio Tributi del Comune di Medesano; le richieste pervenute fuori questi termini si considerano nulle.
Le richieste vengono evase secondo l'ordine di presentazione.
I banchetti devono essere posti in modo da non porre intralcio alla circolazione veicolare e pedonale. Ragioni di opportunità da valutare nel caso concreto possono indurre a prevedere una distanza minima tra due banchetti promossi contemporaneamente sulla medesima area di circolazione.
Ove, per ragioni logistiche, le richieste non possano essere evase nella forma in cui sono presentate, il Comune propone soluzioni alternative.
Per ragioni di opportunità, non possono essere accolte:
- richieste di posa di banchetti all'interno del perimetro dell'area della Fiera e di Cioccolandia, mentre durante le altre manifestazioni che si svolgono nel corso dell'anno è consentito posizionare gazebo informativi previa individuazione di idonea collocazione con gli uffici competenti;
- di posa di banchetti lungo le vie individuate per il passaggio di cortei in occasione delle festività civili oppure in occasione di processioni di rilevante interesse religioso.
Nelle aree di proprietà privata ad uso pubblico, la richiesta di concessione del suolo per il posizionamento di gazebo o banchetti informativi deve essere presentata al soggetto proprietario/gestore, che può liberamente accettare o non accettare la richiesta medesima.

Per la posa di banchetti che occupino una superficie inferiore ai 10 metri quadri i partiti e movimenti politici , sono esentati dalla corresponsione della Tassa Occupazione Suolo e Aree Pubbliche, ai sensi della legge 549/95 art. 3 coma 67 e s.m.

Art. 11
Trattamento dati personali
Si precisa che con la sottoscrizione della domanda, il richiedente acconsente al trattamento dei dati acquisiti, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche, esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti.
In ordine all'utilizzo di tali dati l'interessato potrà esercitare i diritti previsti nel citato regolamento.
Il titolare del trattamento è il Comune di Medesano.
I dati indicati nella richiesta, potranno essere comunicati alle autorità di pubblica sicurezza sulla base della normativa vigente.
L'informativa completa è disponibile sul sito www.comune.medesano.pr.it alla voce privacy posta in basso a destra di ogni pagina.

Art. 12
Entrata in vigore
Il presente atto entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione